



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, L'USO E LA GESTIONE DEGLI "ORTI / GIARDINO PER ANZIANI"

(Approvato con delibera di C.C. n° 70 del 28 Dicembre 2009)

Il Sindaco
Virginio Venturelli

Il Segretario Comunale
Fausto Ruggeri

INDICE

- Art. 1) Obiettivo degli orti.
- Art. 2) Domande, criteri e punteggi
- Art. 3) Assegnazioni
- Art. 4) Gestione
- Art. 5) Organi di gestione
- Art. 6) Obblighi dell'assegnatario
- Art. 7) Responsabilità

Art. 1 - Obiettivo degli orti.

Gli orti sono appezzamenti di terreno di proprietà comunale, individuati con atto della Giunta Comunale, assegnati gratuitamente ai cittadini di Madignano con i requisiti di seguito indicati, per la coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori.

L'iniziativa, riservata prioritariamente agli anziani pensionati, si propone l'obiettivo di coinvolgere gli stessi in attività occupazionali, di socializzazione e di incontro.

Art. 2 - Domande, criteri.

Possono chiedere l'assegnazione di un orto-giardino anziani e pensionati che non siano proprietari di altro terreno coltivabile, nonché altri cittadini motivati da esigenze familiari.

Per l'assegnazione dei lotti, gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice al Comune.

L'assegnazione verrà disposta dal Comune, con atto della Giunta Comunale, previa pubblicazione di un apposito Bando.

Art. 3 - Assegnazioni.

L'assegnazione degli orti-giardino avviene nella forma della concessione; ha natura temporanea e non fa sorgere diritti a favore dell'assegnatario.

Il Comune, per prevalenti ragioni di pubblico interesse, potrà in qualsiasi momento rientrare in possesso delle aree destinate ad orti-giardino, senza che gli assegnatari possano vantare pretesa o rivendicazione di sorta.

Art. 4 - Gestione.

L'orto-giardino deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario con il possibile temporaneo aiuto dei famigliari.

Il suo uso non può essere ceduto ad altri in nessuna forma, né, tantomeno, essere dato in affitto a terzi.

Gli orti-giardino sono divisi da vialetti e non devono essere recintati per favorire le relazioni tra assegnatari ed il reciproco aiuto.

I rifiuti vegetali prodotti nell'ambito della coltivazione dell'orto-giardino dovranno essere necessariamente recapitati negli appositi contenitori.

La produzione degli orti-giardino è ad uso esclusivo dell'assegnatario. Le eccedenze rispetto al fabbisogno familiare dell'assegnatario potranno essere cedute a persone anziane non autosufficienti e/o bisognose.

In caso di momentanea assenza dell'assegnatario (ferie, malattia ecc.) questi, previa comunicazione al Presidente del Comitato di Gestione, può incaricare un familiare o una terza persona per la temporanea coltivazione dell'orto-giardino.

Qualora l'orto-giardino:

- non venga coltivato;
- venga lasciato in stato di incuria o abbandono;
- venga dato in uso, anche parziale, ad estranei o dato in affitto a terzi;
- venga utilizzato in maniera anomala e/o in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, il Presidente del Comitato di Gestione invita l'assegnatario a volersi conformare alle modalità d'uso previste.

Perdurando gravi inadempienze, si procederà alla revoca dell'assegnazione dell'orto-giardino.

Sono possibili protezioni temporanee delle coltivazioni nel rispetto delle direttive all'uopo stabilite dal Comitato di Gestione.

L'assegnatario utilizzerà attrezzature di lavoro proprie a suo rischio e pericolo.

E' assolutamente vietato:

- piantare e coltivare piante ad alto fusto.
- allevare animali di qualsiasi specie.
- creare disturbo acustico o esalazioni maleodoranti.
- commercializzare o cedere a terzi non bisognosi i prodotti agricoli.
- occupare, anche con depositi temporanei (sacchi, bidoni, raccoglitori di rifiuti, ramaglie, pertiche, ecc.), le parti comuni degli orti-giardino.
- destinare, anche in parte, il proprio orto-giardino a concimaia ovvero a deposito di sacchi o raccoglitori di rifiuti.

Art. 5 - Organi di gestione

L'attività degli orti-giardini è coordinata da un Comitato di Gestione composto da tre rappresentanti nominati dagli assegnatari.

Il Presidente verrà nominato dai componenti il Comitato nel proprio ambito.

Il Comitato dura in carica tre anni, salvo rinnovo.

I compiti del Comitato sono:

- favorire la socializzazione e l'armonia fra gli assegnatari;
- convocare periodiche riunioni degli assegnatari;
- vigilare sul corretto comportamento degli assegnatari e sul rispetto delle modalità d'uso degli orti-giardino, segnalando, se del caso, al Comune eventuali gravi trasgressioni da parte degli assegnatari.
- assicurare l'apertura e la chiusura degli accessi;
- assicurare la pulizia delle parti comuni
- coordinare l'utilizzo degli impianti idrici;
- organizzare incontri e scambi con le Scuole e/o Istituti agrari anche al fine di far conoscere nuove tecniche di coltivazione e/o di preparazione dei terreni;
- proporre all'Amministrazione Comunale suggerimenti per il miglioramento del progetto;

Art. 6 - Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario si obbliga ad accettare le condizioni tutte previste dal presente Regolamento sottoscrivendo apposita dichiarazione.

L'assegnatario si impegna a dare tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato e/o al Comune, qualora non intenda più proseguire nella coltivazione dell'ortogiardino.

Art. 7 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni arrecati dall'assegnatario a persone o cose nonché per eventuali sinistri o infortuni occorsi all'assegnatario nell'ambito della coltivazione dell'orto-giardino.